

**FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA IMPRESA SOCIALE ETS**

**STATUTO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

1.1. La Fondazione "Accademia Musicale Chigiana" (in appresso anche "Fondazione") - costituita per volontà del Conte Guido Chigi Saracini e del Monte dei Paschi di Siena, con atto del 21 giugno 1958 - è riconosciuta quale Ente Morale con D.P.R. n. 1671 del 17 ottobre 1961 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 29 marzo 1962).

1.2. La Fondazione assume la denominazione "FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA IMPRESA SOCIALE ETS", da utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.3. La Fondazione è Ente del Terzo Settore (ETS) senza alcun scopo di lucro ed è iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ARTICOLO 2

2.1. La Fondazione ha sede in Siena, via di Città n. 89, presso il Palazzo Chigi Saracini.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni.

ARTICOLO 3

3.1. La Fondazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto e dalla legge.

TITOLO II - ATTIVITÀ E FINALITÀ STATUTARIE

ARTICOLO 4

4.1. La Fondazione esercita in forma stabile e principale le seguenti attività di interesse generale in forma d'impresa senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come definite dall'art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche, alle cui lettere viene fatto espresso riferimento:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche (lett. i);
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni (lett. f);
- 3) formazione universitaria e post universitaria (lett. g);
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d).

4.2. Oggetto statutario e finalità della Fondazione è l'attività di tutela, diffusione e promozione dell'arte e della

cultura in ogni loro forma, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio musicale classico nazionale e internazionale, per consentire la più ampia e qualificata diffusione dell'interesse e della sensibilizzazione per i valori artistici e culturali, in particolare musicali, e la loro pratica, l'educazione musicale della collettività, la formazione dei quadri artistici e tecnici nazionali ed internazionali.

4.3. Ai fini della piena realizzazione dei propri scopi non lucrativi, la Fondazione:

- a) svolge in Siena corsi di alto perfezionamento musicale per la formazione culturale dei giovani musicisti italiani e stranieri ed attua altre iniziative nel campo delle arti musicali;
- b) organizza e promuove concerti ed esibizioni musicali sia in Italia che all'estero di alto valore artistico, con eventuali finalità benefiche, anche sotto il simbolo di "Micat in Vertice";
- c) istituisce borse di studio di perfezionamento musicale presso la Fondazione;
- d) intraprende ogni altra iniziativa coerente con il proprio oggetto statutario, anche in coordinamento, partecipazione, co-produzione o collaborazione con soggetti pubblici e privati e con altre istituzioni artistiche e culturali;
- e) promuove concorsi, convegni, conferenze, pubblicazioni, produzioni video, multimediali ed affini;
- f) realizza ogni altra diversa attività commerciale ed accessoria, connessa agli obiettivi statutarî, residuale, secondaria rispetto alle attività ed allo scopo principale, nonché strumentale e strettamente rivolta a consentire l'attuazione delle finalità statutarie della Fondazione medesima, per come sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, ciascuno in base alle proprie attribuzioni, nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche;
- g) svolge e partecipa ad iniziative sovra territoriali, nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali;
- h) opera per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e musicale di sua proprietà o nella sua disponibilità.

4.4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nonché al fine di favorire forme di coordinamento tra le istituzioni presenti nel territorio, nonché extra-territoriali, la Fondazione promuove la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati e in particolare con il Comune di Siena anche allo scopo di massimizzare l'efficacia dei programmi didattici e culturali in coerenza con le esigenze e le priorità rappresentate dall'Ente territoriale.

## ARTICOLO 5

5.1. La Fondazione ha piena autonomia statutaria, patrimoniale

e gestionale nel quadro della normativa vigente e opera con criteri di efficienza ed economicità. Tuttavia, dovrà esercitare in forma stabile e principale le attività d'impresa di interesse generale, di cui all'art. 4.1, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. La Fondazione svolge la propria attività in piena indipendenza.

5.3. La Fondazione, in un'ottica di trasparenza, pone in essere le opportune azioni al fine di rendere pubbliche le attività sviluppate.

### TITOLO III - PATRIMONIO E FONDO GESTIONE

#### ARTICOLO 6

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni donati dal conte Guido Chigi, con esclusione di quelli di cui alle lettere A) e B) del punto 2° dell'atto del 21 giugno 1958;

b) dalle somme pervenute alla Fondazione dall'"Istituto di Credito di Diritto Pubblico Monte dei Paschi di Siena" (che ha dato origine alla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."), secondo quanto previsto nell'atto costitutivo della Fondazione, e dalle somme che pervengano da parte della attuale Fondazione MPS con destinazione ad incremento del patrimonio;

c) dai lasciti e dai contributi che vengono - a qualsiasi titolo - messi a disposizione della Fondazione dallo Stato, da Enti pubblici o privati e da persone fisiche o giuridiche con destinazione ad incremento del patrimonio, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) dagli accantonamenti fatti a fondi di riserva;

e) da eventuali utili o avanzi di gestione accantonati a riserva indivisibile, in attesa del loro impiego in attività statutarie;

f) dai fondi costituiti a fronte di rischi ed oneri;

g) dalle attività finanziarie, elargizioni e contributi espressamente vincolati a patrimonio.

6.2. Le opere già facenti parte del patrimonio del Conte Guido Chigi Saracini oggi di proprietà della "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." e soggette al vincolo pertinenziale dettato dalla competente Soprintendenza, permangono collocate presso Palazzo Chigi Saracini; per quanto concerne la loro dislocazione all'interno di tale Palazzo, questa verrà concordata con la "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." secondo modalità stabilite con apposita convenzione con la Fondazione.

6.3. La Fondazione gestisce il proprio patrimonio materiale ed immateriale con l'intento di custodirlo, conservarlo, trasmetterne la fruibilità alle generazioni future, accrescerlo, valorizzarlo culturalmente e promuoverlo.

#### ARTICOLO 7

7.1. È istituito l'Albo d'Onore della Fondazione.

7.2. Su proposta del Presidente, sono scelti a fare parte

dell'Albo:

- a) Maestri ed Allievi Chigiani;
- b) Privati finanziatori dell'Accademia;
- c) Istituzioni ed Enti sostenitori;
- d) Associazioni, Club di servizio ed altri sostenitori in forma associata.

7.3. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione ne determina con apposito regolamento la composizione, le modalità di funzionamento, gli eventuali poteri di proposta al Consiglio di Amministrazione su argomenti attinenti alla cultura e all'educazione musicale.

#### ARTICOLO 8

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Quanto sopra, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

#### TITOLO IV - ORGANI

##### ARTICOLO 9

9.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale.

9.2. Sono strutture della Fondazione il Direttore Amministrativo ed il Direttore Artistico.

9.3. Gli organi e le strutture della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto, anche al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni di amministrazione, di controllo ed artistica.

##### ARTICOLO 10

10.1. Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 19-bis.

10.2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Sindaco del Comune di Siena o suo delegato scelto all'interno dei membri della Giunta Comunale in carica;
- b) il Presidente della "Fondazione Monte dei Paschi di Siena";
- c) il Direttore Generale (Provveditore) della "Fondazione Monte dei Paschi di Siena";
- d) quattro membri nominati dalla "Fondazione Monte dei Paschi di Siena", tra i quali uno scelto dalla stessa Fondazione MPS

all'interno di una terna di nominativi fornita dalla "Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena";

e) un membro nominato dal Comune di Siena;

f) un membro nominato dall'Università degli Studi di Siena d'intesa con l'Università per Stranieri di Siena;

g) un membro nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

h) un membro individuato annualmente dal Presidente tra i Privati finanziatori di cui all'art. 7.2. lettera b).

10.3. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Artistico partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.4. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della Fondazione o un suo delegato.

#### ARTICOLO 11

11.1. Tutti i Consiglieri debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo comma e devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o competenze in campo amministrativo, gestionale o artistico.

11.2. Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, lett. a), b), c), d), f).

11.3. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dal Consiglio di Amministrazione e la loro eventuale insussistenza deve essere motivata.

11.4. I Consiglieri decadono di diritto dalla carica nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui al presente articolo, nonché nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive a riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria.

#### ARTICOLO 12

12.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) esercizi, fino alla seduta di approvazione del bilancio consuntivo del quarto ed ultimo esercizio. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia alla prima riunione utile successiva. I Consiglieri possono essere riconfermati.

12.2. Quando, nel corso del mandato, si verifichi il venir meno di uno o più Consiglieri per morte, decadenza o altra ragione, il Presidente adotta la procedura di cui all'articolo 25.1, "mutatis mutandis", per la nomina del sostituto da parte del soggetto già nominante il sostituito. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.

12.3. Laddove, nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione sia ridotto ad un numero di componenti inferiore a 6 (sei), lo stesso deve intendersi immediatamente ed interamente decaduto, salvo quanto previsto al comma

successivo.

12.4. Dopo la decadenza del Consiglio di Amministrazione, questo continua a svolgere in regime di prorogatio le proprie funzioni di ordinaria amministrazione fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 13

13.1. Il Consiglio di Amministrazione determina le linee di indirizzo per i programmi della Fondazione e ne verifica le attività nell'ambito degli orientamenti strategici approvati.

13.2. Spetta al Consiglio:

- a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- b) approvare gli eventuali regolamenti della Fondazione ivi incluso quello previsto all'art. 7.3;
- c) eleggere, all'interno dei membri espressione della Fondazione MPS, il Presidente che rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua elezione e può essere riconfermato;
- d) eleggere, nel suo seno e su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- e) nominare prontamente, alla prima riunione utile, il Comitato Esecutivo di cui all'art. 15;
- f) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Amministrativo, determinandone i limiti di competenza e di delega, e fissando altresì la durata ed il trattamento economico del relativo rapporto; deliberare sulla di lui revoca, sospensione e cessazione dall'incarico;
- g) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico, stabilendo la durata e il trattamento economico del relativo rapporto; deliberare sulla di lui revoca, sospensione e cessazione dall'incarico;
- h) deliberare e approvare il bilancio preventivo, quello consuntivo annuale (di esercizio), il bilancio sociale (di missione), nonché le relative relazioni;
- i) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni di beni immobili e di beni mobili di natura straordinaria ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
- j) autorizzare la costituzione in giudizio della Fondazione, in qualità di attrice, convenuta, ricorrente, resistente, interveniente o comunque parte del giudizio;
- k) determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo del personale e provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici;
- l) approvare, su proposta del Presidente, i piani di indirizzo delle attività artistiche, didattiche e patrimoniali;
- m) deliberare, su proposta del Presidente, la eventuale costituzione del Comitato Scientifico, della Commissione per il Patrimonio, e di eventuali altri comitati, commissioni, centri studi, fissandone le attribuzioni, la durata e i compiti e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- n) provvedere all'eventuale nomina di procuratori ad negotia e

mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega;

o) deliberare sull'impiego di utili o avanzi di gestione, con obbligo di destinarli comunque alle attività statutarie;

p) ogni altro atto di straordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 14

14.1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica.

14.2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle indicate all'articolo 13, comma 2, lettera a) e all'articolo 13, comma 2, lettera c), per le quali occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e con le eccezioni di cui all'art. 14.4.

14.3. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

14.4. Le votazioni sono palesi salvo che il Presidente decida altrimenti o almeno un terzo dei presenti richieda la votazione segreta. Nelle votazioni palesi, ove si abbia parità di voti, prevarrà quello del Presidente ed in sua assenza del Vice Presidente. Non è prevista la possibilità di voto tramite delega. Per ogni adunanza sarà redatto, a cura del Presidente e del Segretario, verbale da trascrivere nell'apposito libro.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano di età. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta - a mezzo lettera, posta elettronica, fax ovvero telegraficamente - almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi di speciale urgenza la convocazione potrà avvenire - tramite ogni mezzo idoneo - con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

14.6. Nell'avviso di convocazione vanno indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

14.7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nello stesso avviso di convocazione.

14.8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia loro

consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente ed il Segretario provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti lontani e come sono stati espressi i voti da parte dei singoli Consiglieri.

14.9. In caso di presenza di tutti i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la riunione del Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituita anche in difetto di avviso di convocazione nei termini di cui all'art. 14.5.

#### ARTICOLO 15

15.1. Il Comitato Esecutivo ha poteri di ordinaria amministrazione; in caso di necessità ed urgenza espleta poteri di straordinaria amministrazione, salva la successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione. Alle sedute del Comitato Esecutivo il Presidente può invitare qualunque soggetto qualificato ritenuto utile alla discussione dei singoli argomenti all'ordine del giorno.

15.2. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque) membri:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Direttore Generale (Provveditore) della "Fondazione Monte dei Paschi di Siena";
- d) il consigliere nominato dal Ministero della Cultura;
- e) il consigliere nominato dal Comune di Siena.

15.3. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Artistico partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo.

15.4. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della Fondazione o un suo delegato.

15.5. Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica.

15.6. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti con le eccezioni di cui all'art. 15.7.

15.7. Le votazioni sono palesi salvo che il Presidente decida altrimenti o almeno 1/3 (un terzo) dei presenti richieda la votazione segreta. Nelle votazioni palesi, ove si abbia parità di voti, prevarrà quello del Presidente ed in sua assenza del Vice Presidente. Per ogni adunanza sarà redatto, a cura del Presidente e del Segretario, verbale da trascrivere nell'apposito libro.

15.8. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione è fatta - a mezzo lettera, posta elettronica, fax ovvero telegraficamente - entro 48 (quarantotto) ore dalla data



fissata per l'adunanza. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

15.9. Nell'avviso di convocazione vanno indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

15.10. Le adunanze del Comitato Esecutivo si tengono presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nello stesso avviso di convocazione.

15.11. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono tenersi mediante video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi presupposti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente ed il Segretario provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i membri lontani e come sono stati espressi i voti da parte dei singoli membri.

15.12. In caso di presenza di tutti i componenti in carica del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale, la riunione del Comitato si riterrà validamente costituita anche in difetto di avviso di convocazione nei termini di cui all'articolo 15.8.

15.13. Nel caso in cui un membro del Comitato decada dalla carica di Consigliere nonché nel caso di assenza ingiustificata per 3 (tre) volte consecutive a riunioni del Comitato, decade automaticamente dalla carica di componente del Comitato stesso.

15.14. Dopo la decadenza del Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo continua a svolgere in regime di prorogatio le funzioni di ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Comitato stesso da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

15.15. In tutti i casi in cui si rende necessario integrare il Comitato, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15.2.

#### ARTICOLO 16

16.1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'art. 13.2 del presente Statuto:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e potrà fare libero uso della firma, con facoltà di conferire procure speciali per determinati atti, anche a favore di estranei;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- c) assicura il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) esercita i poteri non espressamente attribuiti agli altri Organi.

16.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni del medesimo spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituirà di per sé prova, nei confronti dei terzi, di assenza o impedimento del Presidente.

16.3. In assenza sia del Presidente che del Vice Presidente la rappresentanza della Fondazione per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione spetta al Consigliere più anziano di età. La firma del Consigliere anziano costituirà di per sé prova, nei confronti dei terzi, di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

#### ARTICOLO 17

17.1. Il Direttore Amministrativo è nominato - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. f), su proposta del Presidente - tra persone in possesso di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o competenze nei campi gestionale, esecutivo, economico e finanziario.

17.2. Il Direttore Amministrativo:

- sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per la parte di sua competenza;
- compie gli atti assegnatigli o delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- può delegare o subdelegare, anche temporaneamente, al personale dipendente della Fondazione il potere di svolgere limitate funzioni e di compiere specifici atti che rientrano nella propria competenza rimanendone corresponsabile;
- cura la realizzazione del bilancio sociale (di missione) e la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, verificandone l'andamento e la concreta applicazione;
- coordina tutte le attività connesse alle finalità statutarie della Fondazione.

17.3. Il Direttore Amministrativo non può far parte di alcuno degli organi della Fondazione, e deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11, comma 2. Se alcuna delle condizioni di cui al predetto articolo sopravvenga dopo la nomina, il Direttore Amministrativo ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

17.4. Il Direttore Amministrativo decade di diritto dalla carica nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria.

#### ARTICOLO 18

18.1. Il Direttore Artistico è nominato - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. g), e su proposta del Presidente - tra persone con i requisiti di onorabilità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, in possesso di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate esperienze o competenze in campo artistico, con particolare riferimento al settore della musica classica e della formazione culturale ed artistica.

18.2. Spetta al Direttore Artistico predisporre, entro i limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e verificati con il Direttore Amministrativo, i programmi artistici e didattici della Fondazione in coerenza con gli scopi e l'oggetto della Fondazione medesima indicati dall'articolo 4 e con gli indirizzi strategici, fatte salve le specifiche competenze attribuite dallo Statuto al Direttore Amministrativo.

18.3. Il Direttore Artistico, fermo restando l'obbligo di riferire successivamente al Consiglio di Amministrazione, decide nei limiti del budget annuale verificato con il Direttore Amministrativo, in merito alla concessione di assegni di studio e di altri benefici economici in favore di allievi dei Corsi di perfezionamento, determinandone le relative modalità.

#### ARTICOLO 19

19.1. Il controllo contabile (revisione legale dei conti) e quello concernente la corretta gestione della Fondazione e in generale le funzioni di cui agli artt. 2403 e 2409-bis c.c. sono affidati ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi - fatto salvo quanto previsto nell'art. 19-bis - e due supplenti, scelti tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, nominati:

-- per quanto concerne i membri effettivi,

a) uno dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con funzioni di Presidente;

b) uno dal Comune di Siena;

c) uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

-- per quanto concerne i membri supplenti,

d) uno dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

e) uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

19.2. I componenti effettivi e supplenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e comunque possedere i requisiti previsti dalla legge.

19.3. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione cui sono convocati ai sensi del precedente articolo n. 14, comma 5, ed hanno facoltà di assistere alle adunanze del Comitato Esecutivo, convocate ai sensi degli artt. 15.8 e 15.12.

19.4. In particolare, il Collegio:

- controlla che la gestione della Fondazione avvenga nel pieno rispetto dei principi di legalità e corretta amministrazione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- effettua periodiche verifiche di cassa;
- redige la relazione che accompagna il bilancio di esercizio.

19.5. I Sindaci rimangono in carica per 4 (quattro) anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, e possono essere riconfermati.

19.6. Il compenso ed i rimborsi spese per i Sindaci, vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione prima della loro nomina e restano fissi per tutta la durata della loro carica.

#### ARTICOLO 19-bis

Ai sensi e per gli effetti del coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017, in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si prevede la nomina, da parte dei lavoratori di un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Al verificarsi della condizione per la nomina da parte dei lavoratori, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno aumentati di due unità (da 11 (undici) a 13 (tredici)), di cui uno nominato dai lavoratori ed uno di nomina della Fondazione MPS ed i componenti dell'organo di controllo saranno aumentati di due unità (da 3 a 5), di cui uno nominato dai lavoratori ed uno di nomina della Fondazione MPS.

Le modalità di nomina da parte dei lavoratori sono demandate ad apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 20

Tutte le funzioni di organo della Fondazione sono gratuite, fatte salve le disposizioni in materia di cui all'art. 19.6 inerenti il Collegio Sindacale. Sono ammessi rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque sempre nei limiti della legge.

#### TITOLO V - ESERCIZI E BILANCIO

#### ARTICOLO 21

L'anno accademico e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

#### ARTICOLO 22

22.1. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio sociale (di missione) e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (di esercizio), corredato dalla apposita relazione del Collegio Sindacale, cui la bozza di bilancio deve essere stata preventivamente inviata.

22.3. I bilanci della Fondazione sono costituiti dai documenti previsti dall'art. 2423 e seguenti c.c..

22.4. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere inviati per conoscenza al Ministero della Cultura.

#### ARTICOLO 23

Se lo scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità ovvero se il patrimonio risultasse insufficiente alla

realizzazione degli scopi statutari ed in generale quando ricorresse una delle cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto:

- ove non ancora iscritta nel RUNTS, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 190, comma 3, della legge 23.12.1990 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ove risulti iscritta nel RUNTS, a favore di altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 5 (cinque) anni e con finalità analoghe alla Fondazione, nel rispetto delle modalità previste dalla legge (attualmente articolo 9 del D. Lgs n. 117/2017) e dallo statuto.

#### ARTICOLO 24

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private, nonché dalle altre norme di legge riguardanti le fondazioni; è disciplinata inoltre dalle norme sull'Impresa Sociale e ove compatibili dal Codice del Terzo Settore.

#### ARTICOLO 25

25.1 Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza degli Organi, il Presidente della Fondazione chiede ai soggetti competenti alle nomine di loro spettanza di provvedervi. Tali soggetti dovranno comunicare i nomi dei nominati almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza, indicando al Presidente i dati anagrafici e di residenza dei componenti nominati. I soggetti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le nomine nel termine ora indicato saranno immediatamente invitati dal Presidente a provvedere entro il successivo termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

Decorso tale secondo termine, qualora risulti nominata la maggioranza semplice di ciascun Organo, il nuovo Organo si intende legittimamente costituito quale che sia il numero di membri nominati. I membri nominati in ritardo dureranno in carica sino alla scadenza di quelli tempestivamente nominati.

25.2 In ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Organo, rimane in carica in regime di prorogatio l'Organo scaduto, limitatamente ai poteri di ordinaria amministrazione, per quanto di competenza.